



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco - Direttore Dr. Stefano Zelco
Distretto del Veneziano - Piazzale S. L. Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE),
 Tel. 041/2608350 - Fax 041/2608349
Distretto di Mirano-Dolo - Via Barche n. 53 - 30035 Mirano - Tel. 041.5795651
Distretto di Chioggia - Riviera S. Caboto n. 17 - 30015 Chioggia - Tel. 041.5534176
 E-mail: sanita.animale@aulss3.veneto.it - PEC: sanita.animale.aulss3@pecveneto.it

Provvedimento n°

34/2021/3

N. Protocollo del

**DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO
 marino 03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da
 Pellestrina a Porto Chioggia)**

da zona di tipo "A" a zona di tipo "B"

**con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle specie
 VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio marino 03M006 Mare pesca
 libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in
 VENEZIA (VE)**

Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. N. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 2i Bat-U/7445 del 25/11/2021 relativo al campione di VONGOLA (C. gallina) prelevato in data 22/11/2021 con n° di verbale QVenet 050503-2100132301B nell'ambito di monitoraggio 03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI superiori ai limiti di zona A: 330 mpn/100gr

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio **03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia)** da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" (con l'obbligo al trattamento di depurazione dei molluschi bivalvi VONGOLA (C. gallina) - comune VENEZIA (VE)):

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- La declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA (C. gallina) classificati nell'ambito di monitoraggio 03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) da "A" a "B" ed OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio 03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia);

- Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura" Classe B temporanea per superamento dei limiti di E. coli";

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi

- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato destinato al consumo umano, QUALORA NON FOSSE STATO ETICHETTATO CON LA DICITURA "DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA", raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2100132301B, ovvero dalla data 22/11/2021

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio **03M006 Mare pesca libera/allevamenti tra le 0,3 e le 3 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia)** (operatori, consorzi, cooperative):

CO.GE.VO

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Alle autorità competenti
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alle Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Stefano Zelco, Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Stefano Zelco

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA
Responsabile procedimento: Dott. Stefano Zelco
Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350




Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale
Direttore Dr.ssa Lisa Barco
Laboratorio Controlli Ufficiali
Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
Tel. 049.8084304 Fax 049.8084484 Email

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



RAPPORTO DI PROVA
n. 21BAT-U/7445

Azienda ULSS 3 Serenissima
REGISTRO UFFICIALE
N. 0197528/1 del 26/11/2021



Nr.Unico **21/152831** Ricevimento del **22/11/2021**
Presso la sede: Sezione territoriale di Padova
Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147
30174 VENEZIA (VE)

RICHIEDENTE
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147
30174 VENEZIA (VE)

VERBALIZZANTE
GROSSELLE DARIO
Verbale invio campioni n. 050503-2100132301B del
22/11/2021

PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO
MARE PESCA LIBERA/ALLEVAMENTI TRA LE 0,3 E
LE 3 MIGLIA DALLA COSTA (DA PELLESTRINA A
PORTO CHIOGGIA)
30100 VENEZIA (VE)

PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria)		Identificazione: 1
Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA (C. gallina))		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE (LC-MSMS / PDP CHI 283 2020 Rev. 8) Eseguito da Lab. Chimica (LEGNARO) - 21CHI_A/2862		(In corso)
BIOTOSSINE MARINE ASP - ACIDO DOMOICO (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / PDP CHI 287 2018 Rev. 2) Eseguito da Lab. Chimica (LEGNARO) - 21CHI_A/2862		(in corso)
CONTA ESCHERICHIA COLI B-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 18649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		330 MPN/100g
RICERCA DI BIOTOSSINE MARINE PSP (PROVA BIOLOGICA / AOAC 959.08 escluso p.ti B, C, G)		Non determinabile
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Non rilevato acido nucleico in 25 g

Data di accettazione 22/11/2021

Data inizio analisi 23/11/2021 - Data fine analisi 25/11/2021

IL DIRIGENTE
Dr.ssa L. Barco, Dr.ssa C. Losasso, Dr.ssa A.A. Lettini

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVE non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVE. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.

Num. Certificato: BRCLSI77P70B563L Emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Dirigente firmatario: Lisa Barco Data di firma: 25/11/2021

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.